

N. 00958/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 01325/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2009, proposto da:
XXXXXXX, XXXXXXXX, rappresentati e difesi dall'avv. Ida Mendicino,
con domicilio eletto presso Maria Schipani in Catanzaro, via Alberti N.20;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore,
N. 34; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico
Provinciale di Cosenza;

nei confronti di

Istituto Tecnico Statale Geometri "Falcone-Borsellino", rappresentato e
difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore,
N. 34;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento d'assegnazione delle ore di sostegno al singolo alunno ricorrente, REG. CERT. N. 725, rilasciato in data 08.09.2009, dall' Istituto Tecnico Statale Per Geometri "Falcone-Borsellino", via Santo Emilio, Corigliano Calabro (CS), in persona del Dirigente Scolastico p.t.;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti e dunque:
- del Decreto del Dirigente U.S.P. di Cosenza prot. 4947 del 24.04.2009, che ha decretato l'organico di diritto relative al sostegno per la provincia di Cosenza;
- del Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Calabria, prot. n. AOODRCAL.5682 che ha definito l'organico di diritto del sostegno;
- del Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Calabria, prot. n. AOODRCAL.11313 che ha assegnato ulteriori posti aggiuntivi..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Tecnico Statale Geometri "Falcone-Borsellino";

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/12/2009 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205 per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato,

considerato che, ad una sommaria cognizione, propria della fase cautelare, i motivi di ricorso appaiono fondati, visti i precedenti giurisprudenziali (C.d.S. sez. VI ordinanze nn. 1006, 1007, 1037, 1038 e 1169 del 2009) favorevoli ad un riesame della vicenda sulla base della documentazione medica versata in atti e in considerazione della circostanza che la normativa vigente (art. 2, c.413, l. 244 del 2007), nello stabilire un rapporto medio nazionale tra insegnanti di sostegno ed alunni diversamente abili non esclude attente valutazioni, caso per caso, al fine di assicurare pieno soddisfacimento alle “effettive esigenze rilevate”;

P.Q.M.

Accoglie ai fini del riesame, l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Spese al definitivo

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 03/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere

Antonio Andolfi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2009

IL SEGRETARIO